

FALCK RENEWABLES S.P.A.

REGOLAMENTO D'ASSEMBLEA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1-Ambito d'applicazione

1. Fermo e restando le disposizioni di Legge e di Statuto Sociale, il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee di Falck Renewables S.p.A.
2. Il presente regolamento è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale della società e presso i luoghi in cui si svolgono le assemblee, nonché sul sito internet www.falckrenewables.eu.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 2-Intervento, partecipazione ed assistenza in assemblea

1. Possono intervenire in assemblea gli azionisti e gli altri titolari del diritto di voto o i loro rappresentanti.
2. Possono assistere all'Assemblea, senza diritto di voto, dirigenti o dipendenti della Società ed Amministratori, dirigenti o dipendenti delle Società del Gruppo nonché altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
3. Possono altresì assistere all'Assemblea i rappresentanti della Società di revisione.
4. Con il consenso del Presidente, possono assistere all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto analisti finanziari e giornalisti specializzati in materie economiche e finanziarie, previa loro identificazione.

Art. 3-Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ed accesso ai locali della riunione.

1. Le operazioni di verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea vengono effettuate dal personale incaricato dal Presidente con congruo anticipo sull'ora stabilita per l'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa.
2. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in Assemblea, gli azionisti, i titolari di diritto di voto o i loro rappresentanti possono far pervenire alla Società la documentazione comprovante tale legittimazione in anticipo rispetto all'Assemblea

Art. 4-Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o rinuncia da un Vice Presidente, il quale potrà ritardare l'inizio dei lavori per non più di un'ora. In mancanza del Presidente o dei Vice Presidenti, il Presidente dell'Assemblea viene designato dalla maggioranza del capitale rappresentato tra i Consiglieri e o azionisti presenti.
2. I lavori dell'Assemblea possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione audio o audiovisiva per la trasmissione o la proiezione nei locali dall'Assemblea o di servizio nonchè per fornire supporto alla verbalizzazione ed alla predisposizione delle risposte ai Soci.
3. Il Presidente può farsi assistere da esperti esterni appositamente invitati.
4. Spetta al Presidente di accertare, anche a mezzo di propri incaricati, la legittimazione all'intervento all'Assemblea.
5. Il Presidente comunica il numero complessivo dei soggetti legittimati all'esercizio del voto presenti e delle azioni da loro rappresentate nonché la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
6. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente ne dà comunicazione e può rinviare i lavori assembleari per non più di un'ora, prima di dichiarare l'assemblea deserta.

DISCUSSIONE

Art. 5-Ordine del giorno

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente può seguire un diverso ordine da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Art. 6-Interventi e repliche

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
2. I legittimati all'esercizio del diritto di voto, nonché gli eventuali rappresentanti comuni di categorie di azioni o obbligazioni, possono richiedere la parola sugli argomenti posti in discussione, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte sugli stessi argomenti all'ordine del giorno. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.
3. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.

4. Il Presidente o le persone da lui designate rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7-Sospensione dell'Assemblea

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità può sospendere momentaneamente i lavori, motivando la decisione.

Art. 8-Poteri del Presidente

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio del diritto da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo eventualmente assegnato dal Presidente.
2. Il Presidente può togliere la parola all'intervenuto, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza all'argomento posto in discussione.
3. Il Presidente può togliere al parola in tutti i casi in cui l'intervento pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o incitamento alla violenza ed al disordine.
4. Qualora uno o più intervenuti provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento ed adotta i provvedimenti che ritiene opportuni.

VOTAZIONE

Art. 9-Votazione

1. Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese. Il Presidente stabilisce l'ordine e le modalità delle votazioni nonché di rilevazione e di computo dei voti.
2. Il Presidente, ove lo ritenga necessario, nomina due scrutatori fra gli azionisti o fra i sindaci presenti.
3. Ciascun legittimato al voto può dichiarare la motivazione del proprio voto nel tempo strettamente necessario.
4. Nel caso di votazioni per liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, si applicano le disposizioni dello Statuto.
5. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del Notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

CHIUSURA

Art. 10-Chiusura dei lavori e verbale

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea .

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

1. In esecuzione dei poteri riservati dallo Statuto sociale al Presidente, spetta a quest'ultimo adottare ogni provvedimento integrativo, interpretativo al presente Regolamento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.